



SENT. 10/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott. Donato Maria FINO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Componente relatore

Dott. Diego Maria POGGI Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 871 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta

nei confronti di:

1) OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS

2) OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS

entrambi rappresentati e difesi e dall'Avv. Lorenzo Sommo (c.f. SMMLNZ65D22D969B - pec: [avvlorenzosome@cnfpec.it](mailto:avvlorenzosome@cnfpec.it)), presso lo studio del quale in Aosta, alla via Challand n. 30, sono elettivamente domiciliati

[CONVENUTI]

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

**UDITI**, nell'udienza del 26/10/2023, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini ed omessa, con il consenso delle parti, la relazione sui fatti di causa da parte del relatore, Cons. Roberto Rizzi, il Pubblico ministero, nella persona del Pres. Giuseppe De Rosa, l'Avv. Lorenzo Sommo, in rappresentanza dei convenuti.

### **FATTO**

La **Giunta del Comune di Courmayeur**, con **deliberazione n. 62 del 23/5/2019**, richiamando la propria, precedente deliberazione n. 39 del 18/04/2019, con la quale era stato approvato il piano del fabbisogno delle risorse umane anno 2019 ed era stata deliberata la **copertura, tra l'altro, di 2 posti di Categoria C**

**Posizione C2** rispettivamente nel Servizio Tecnico urbanistico e opere pubbliche e nel Servizio amministrativo Ufficio Biblioteca, dopo aver evidenziato che l'Amministrazione comunale aveva attivato ogni procedura possibile per l'assunzione delle figure professionali previste ma che ragionevolmente tale assunzione avrebbe potuto essere perfezionata nel corso dell'anno 2019, **deliberava di utilizzare «l'istituto della somministrazione lavoro a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 81 del 15/06/2017:**

- *per n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo dal 03/06/2019 al 30/09/2019 e nel mese di dicembre per un massimo di 679 ore da impiegare presso il Servizio amministrativo Ufficio Biblioteca*

- *per n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo dal 17/06/2019 a 31/12/2019 per un massimo di 903 da impiegare presso il Servizio Tecnico urbanistico e opere pubbliche».*

**Deliberava, altresì «Di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti successivi».**

L'allora Segretario comunale, *OMISSIS*, in ottemperanza a quanto

previsto dalla Giunta comunale, con la Determinazione n. 104 del 5/6/2019,

corredata del "visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria" del responsabile del servizio finanziario, *OMISSIS*, procedeva

all'affidamento diretto per mezzo del MEVA all'agenzia per il lavoro

*OMISSIS* i servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato per la

copertura di:

- n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo dal 06/06/2019 al

30/09/2019 e nel mese di dicembre per un massimo di 679 ore da impiegare

presso il Servizio amministrativo Ufficio Biblioteca

- n. 1 unità di personale Cat. C Pos. C2 per il periodo dal 17/06/2019 a

31/12/2019 per un massimo di 903 da impiegare presso il Servizio Tecnico

urbanistico e opere pubbliche.

In data 5/6/2019 veniva sottoscritto il contratto di somministrazione di lavoro

a tempo determinato n. 16758 tra la società *OMISSIS* e il *OMISSIS*

(rappresentato dal *OMISSIS*) per la risorsa da impiegare per la mansione di

bibliotecario per il periodo dal 06 giugno 2019 al 30 settembre 2019.

In data 20 giugno 2019, veniva sottoscritto il contratto di somministrazione di

lavoro a tempo determinato n. 16767 tra le medesime parti per la risorsa da

impiegare presso il Servizio Tecnico urbanistico e opere pubbliche. Le

dimissioni del lavoratore precedentemente selezionato rendevano necessaria

la sua sostituzione con altra risorsa, dal giorno 9/7/2019, con contratto n.

16675, firmato il giorno precedente e avente termine al 31 dicembre 2019.

In data 26/7/2019, il Consiglio del *OMISSIS* approvava (Deliberazione n. 32)

il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

In data 12/1/2021, la Sezione di controllo per la Regione VdA trasmetteva alla locale Procura regionale la deliberazione n. 17/2020 recante l'approvazione della "Relazione sugli esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio 2018 dei comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", segnalando l'esistenza di violazioni delle disposizioni in materia di divieto di assunzioni di personale di cui all'art. 9, comma 1 *quinquies*, del d.l. 24/6/2016, n. 113, convertito dalla l. 7/8/2016, n. 160, secondo cui, in caso di mancato rispetto dell'approvazione del rendiconto (ma anche del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, per gli Enti tenuti ad adottarlo), gli enti locali «non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni del precedente periodo».

Per quanto di rilievo in questa sede, evidenziava che il *OMISSIS* non aveva rispettato il vincolo assunzionale, avendo stipulato contratti di somministrazione di lavoro interinale nel periodo di blocco, intercorrente tra il 1/6/2019 e la data di approvazione del rendiconto 2018.

Gli approfondimenti istruttori, compiuti dalla Procura regionale avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, evidenziavano che detto Comune aveva approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2018 solo in data 26/7/2019, in ritardo rispetto al termine del 31/5/2019 (differito dal 30/4/2019, per effetto dell'allora vigente art. 6, comma 6, l.r. 24/04/2019, n. 4, poi dichiarato

costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250 del 26/11/2020) entro cui fisiologicamente quell'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato.

Ad opinione della Procura regionale, il ricorso alle unità di personale nel segmento temporale 6/6/2019 (data di avvio del primo contratto) – al 26/7/2018 (data di approvazione del documento contabile), integrando la violazione del citato art. 9, comma 1 *quinquies*, del d.l. 113/2016, rappresentava una condotta gestoria dannosa per l'ente, siccome compiuta in violazione di una prescrizione di divieto legale.

L'Organo requirente, ravvisata l'esistenza di un «profilo di concausalità» e, conseguentemente, depurata la spesa sostenuta per remunerare i lavoratori in tale periodo (pari complessivamente ad € 8.511,18) di una porzione (25%, quantificata in numerario in € 2.127,79) riferibile alla ritardata approvazione, da parte della Giunta municipale, dello schema del rendiconto da sottoporre al Consiglio, riteneva la restante quota (75%, pari ad € 6.383,38) imputabile alle condotte gravemente colpose, in misura prevalente (€ 4.468,36, pari al 70% di € 6.383,38), del segretario comunale del *OMISSIS* che aveva disposto la somministrazione di una unità lavorativa nel periodo in violazione del divieto legale, e per la residua parte (€ 1.915,02, pari al 30% di € 6.383,38), del Responsabile del Servizio Economico - finanziario del medesimo Comune che aveva apposto il visto di regolarità contabile sul contestato provvedimento di spesa.

Procedeva, pertanto, alla rituale contestazione preliminare degli addebiti, ai sensi dell'art. 67 c.g.c.

Ritenute infondate le deduzioni presentate, citava in giudizio detti soggetti

chiedendone la condanna al pagamento in favore del *OMISSIS* del complessivo importo di € € 6.383,38, ripartito nel modo appena indicato, da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero delle diverse somme ritenute di giustizia.

Con unico atto, depositato in data 3/10/2023, entrambi i convenuti si costituivano, con l'assistenza dell'Avv. Lorenzo Sommo.

Prioritariamente, argomentavano l'assenza di qualsivoglia danno patrimoniale per il *OMISSIS*, sostenendo che il ricorso ai servizi di somministrazione lavoro a tempo determinato aveva, da un lato, evitato all'Ente danni da disservizio e danni di immagine e, dall'altro, procurato entrate patrimoniali, con conseguenti evidenti vantaggi e benefici per l'Ente stesso.

Ed infatti, l'attività lavorativa nei due plessi operativi era stata prestata a nei mesi di importante affluenza turistica, durante i quali si registra un incremento significativo sia dei flussi degli accessi alla Biblioteca e delle richieste di prestito che delle pratiche presentate presso l'Ufficio tecnico in vista dell'esecuzione di lavori edili, caratterizzati, per ragioni climatiche, da una vincolante stagionalità.

Inoltre, a contrasto della prospettazione attorea circa la ritenuta inescusabile negligenza e grossolana incompetenza, i due agenti pubblici sostenevano che era insussistente l'elemento soggettivo, essendo i fatti contestati stati commessi con l'intenzione di evitare danni all'Ente e di procurare allo stesso dei benefici.

Infine, si dolevano dell'irragionevolezza e della sproporzione della richiesta risarcitoria, considerato che non erano stati considerati i vantaggi conseguiti dal *OMISSIS* per effetto delle prestazioni rese dai lavoratori nel periodo di

blocco.

Concludevano chiedendo che fossero dichiarate «inammissibili e/o infondate le domande svolte» nei loro confronti

All'udienza del 26/10/2023 – celebrata, a causa dell'indisponibilità di idonei locali nella sede istituzionale, presso una struttura (biblioteca regionale) messa a disposizione dall'Amministrazione regionale –, la relazione sui fatti di causa da parte del relatore veniva omessa, con il consenso delle parti, al fine di contenere i tempi di trattazione dei giudizi e, conseguentemente, liberare i locali concessi in uso temporaneo.

Il Pubblico ministero ed i difensori dei convenuti enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

## **DIRITTO**

L'art. 9, comma 1 *quinquies* (rubricato "*Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita*"), del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 2016, n. 160, all'epoca dei fatti (giugno–luglio 2019), prevedeva (e continua a prevedere) che «*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista*

dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo».*

Detta norma prevede la temporanea sterilizzazione delle facoltà assunzionali in funzione prevalentemente acceleratoria del ritorno a fisiologici contegni operativi: al verificarsi di situazioni indesiderate ed avversate (mancata approvazione dei documenti contabili periodici o mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche) si innesca una misura limitativa di facoltà operative, altrimenti esercitabili con le consuete modalità e pertinenti rigidità.

Costituisce circostanza in controversa che il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato in data 26/7/2019, in ritardo rispetto alla soglia del 31/5/2019 (temporaneamente differita dal 30/4/2019, per effetto dell'allora vigente art. 6, comma 6, l.r. 24/04/2019, n. 4, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250 del 26/11/2020).

Le due contestate assunzioni risultano perfezionate proprio nel periodo di operatività del blocco assunzionale.

In proposito, occorre considerare che il contratto di somministrazione di lavoro, originariamente previsto dal d.lgs. 276/2003, è ora disciplinato dal d.lgs. 81/2015 che lo definisce «*il contratto, a tempo indeterminato o*

*determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30).*

Per quanto di rilievo in questa sede, la somministrazione di lavoro è una tipologia contrattuale articolata che coinvolge più soggetti: il somministratore, inteso come l'agenzia di somministrazione, l'utilizzatore, vale a dire il soggetto che si avvale del servizio fornito dall'agenzia per reperire personale, uno o più lavoratori, indicati come somministrati, che vengono assunti dal somministratore e inviati in missione presso l'azienda o l'ente pubblico che necessita di manodopera.

Si basa, quindi, su due diversi rapporti contrattuali: il contratto di lavoro, concluso tra il somministratore e il lavoratore somministrato, ed il contratto commerciale di somministrazione, stipulato tra il somministratore e l'utilizzatore.

La porzione della vicenda negoziale che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1 *quinquies*, del d.l. 113/2016 è unicamente quella che coinvolge il somministratore ed il Comune che ha assunto la veste di utilizzatore. L'altro rapporto, infatti, seppur indispensabile per il completamento della fattispecie, rimane – ai limitati fini dell'indagine in esecuzione – sullo sfondo, alla stregua di un antefatto neutro.

Posto che, in base alla regola generale dettata dall'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tenuto conto del fatto che, a norma dell'art.

33 del d.lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione lavoro deve essere «*stipulato in forma scritta*», occorre prendere in considerazione i momenti in cui sono stati sottoscritti i documenti che compendiano le clausole disciplinanti i due rapporti di lavoro.

Ebbene, nel caso in esame, tali accadimenti (la sottoscrizione degli unici documenti in cui sono consacrati i due accordi) sono successivi (uno risulta sottoscritto il 5/6/2019 e l'altro il 20/6/2019, quest'ultimo seguito da un nuovo contratto, sottoscritto il 9/7/2019, per sostituire il lavoratore somministrato dimessosi poco dopo l'inizio della prestazione lavorativa) rispetto alla scadenza del termine di approvazione a del rendiconto (il 31/05/2019).

Si sono quindi realizzate condotte gestorie manifestamente contrarie al divieto legale di procedere ad assunzioni.

Detta evenienza, a ben vedere, non genera la nullità dei contratti, qualificazione a cui conseguirebbe l'inefficacia assoluta e permanente eventualmente rimediabile unicamente attraverso la sanatoria, bensì solo la loro temporanea inefficacia. Tant'è che, venuta meno la causa del blocco assunzionale, con l'approvazione del rendiconto, entrambi i rapporti lavorativi hanno avuto fisiologico corso, senza necessità di ulteriori iniziative.

Gli esborsi sostenuti durante la forzata, transitoria quiescenza della facoltà assunzionale, cioè fino al 26/7/2019, siccome conseguenza del mancato rispetto di un imperativo precetto legale, integrano gli estremi del danno erariale.

La natura dannosa della spesa, inoltre, non può essere esclusa attraverso la valorizzazione della proclamata importanza della prestazione lavorativa resa dai lavoratori somministrati nei rispettivi plessi d'impiego (biblioteca e ufficio

tecnico urbanistico e opere pubbliche).

Ed infatti, la norma pone un vincolo stringente, ordinariamente insensibile alle contingenti esigenze degli enti ritardatari: solo per specifici ambiti è stata disposta, con previsione di carattere chiaramente speciale e, perciò insuscettibile di applicazioni estensive, la sterilizzazione dell'effetto limitativo.

L'ultimo periodo del più volte citato art. 9, comma 1, *quinquies* ha, infatti, previsto che «*Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia*».

La spesa dannosa è causalmente imputabile, prevalentemente, agli odierni convenuti i quali hanno, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, contribuito a realizzare le condizioni per la sua effettuazione.

Il *OMISSIS*, nella veste di segretario comunale munito dell'abilitazione a procedere conferitagli dalla Giunta municipale con la deliberazione n. 62 del 23/5/2019, ha proceduto all'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed ha sottoscritto i contratti di somministrazione.

Il *OMISSIS*, nella veste di responsabile del servizio finanziario, ha apposto, sulla Determinazione n. 104 del 5/6/2019, con cui si è proceduto all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, il “*visto di regolarità contabile*”. Tale adempimento essendo presidio volto (anche) alla «*salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica*», in aderenza al disposto dell’art. 153 (rubricato “Servizio economico-finanziario”) del TUEL 267/2000, avrebbe dovuto intercettare l’imminente contrarietà della condotta gestoria alla norma imperativa di blocco e, quindi, si pone quale componente concausale dell’indebito esborso.

Tuttavia, nella sequenza causale si situa anche l’operato della Giunta che, con la deliberazione 62/2019, ha dettagliatamente delineato l’architettura delle soluzioni operative la concreta attuazione delle quali era stata demandata al segretario comunale.

La Procura agente, nel ritenere sussistente un «*apporto concausale*» dell’organo di governo comunale riconducibile alla «*ritardata approvazione dello schema di rendiconto*», comunque giudicato inidoneo a giustificare un’evocazione in giudizio dei suoi componenti, ha quantificato nella percentuale del 25% la porzione da scomputare a carico dei convenuti.

A ben vedere, però, l’apporto non è circoscritto solo al contributo dato alla creazione delle condizioni impeditive la solerte approvazione del rendiconto da parte del Consiglio e, dunque, alla realizzazione dei presupposti per l’innesco dell’operatività del blocco assunzionale.

Non può essere trascurato, cioè, che la Giunta ha determinato l’angusto perimetro operativo entro cui il segretario comunale era chiamato a svolgere i

demandati compiti attuativi, tracciando dettagliatamente il corso procedimentale.

In considerazione di tale ulteriore profilo, occorre procedere, secondo lo schema di cui all'art. 83, comma 2, c.g.c., ad una più consistente quantificazione della porzione di danno non addebitabile ai convenuti.

Tenuto conto della peculiarità del contesto in cui è maturata la vicenda, appare congruo determinare tale porzione nella percentuale del 40%.

Con la conseguenza che il danno addebitabile è inferiore a quello indicato nella citazione (€ 6.383,85, pari al 75% di € 8.511,18) e, cioè pari, complessivamente, ad € 5.106,70 (60% di 8.511,18).

Detto, importo, da intendersi già comprensivo di rivalutazione e da incrementare degli interessi legali, da calcolare dalla data di pubblicazione della presente decisione all'effettivo soddisfo, deve essere ripartito nelle percentuali indicate dall'attore pubblico (70% a carico di *OMISSIS* ed il residuo 30% a carico di *OMISSIS*), che rappresentano una ragionevole distribuzione dell'onere risarcitorio, fondata sulla considerazione delle funzioni svolte dai due soggetti e delle concrete dinamiche che hanno caratterizzato la vicenda.

Ed infatti, il primo, operante nella veste di segretario comunale espressamente investito dalla Giunta dell'incarico di provvedere, è stato il decisore che ha concretamente posto in essere le attività necessarie all'avvio della somministrazione di lavoro nel periodo in cui era interdetta qualsiasi assunzione; il secondo, venendo meno all'esercizio di prerogative proprie della funzione esercitata, ha certificato la regolarità contabile dell'operazione, permettendone lo svolgimento.

Per ciò che attiene all'elemento soggettivo, l'addebito deve essere ascritto a titolo di colpa grave, in quanto, attesa la chiarezza e linearità del contesto normativo alla luce del quale la praticabilità dell'opzione gestoria doveva essere vagliata, i convenuti hanno posto in essere comportamenti connotati da evidenti trasgressioni di un divieto legale, ignorando del tutto la prescrizione normativa cui doveva imperativamente essere conformata la condotta afferente alle assunzioni in costanza di ritardata approvazione del rendiconto.

Il parametro normativo di riferimento era di una chiarezza tale non consentire alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa.

Sicché, anche tenuto conto delle qualità professionali dei convenuti e della apicalità delle funzioni facenti capo ai medesimi, nell'ambito organizzativo di rispettiva appartenenza, gli scostamenti dal solco della legittimità della soluzione coltivata deve ritenersi frutto di ingiustificabile leggerezza gestionale, che integra una condotta gravemente colposa.

In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere pronunciata condanna al pagamento, a titolo di colpa grave, in favore del *OMISSIS*, di € 3.574,70 a carico del convenuto *OMISSIS* e di € 1.532,00 a carico del convenuto *OMISSIS*, importi da intendersi comprensivi della rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con onere ripartito nelle stesse percentuali per cui v'è condanna (70% a carico di *OMISSIS* e 30% a carico di *OMISSIS*).

**PQM**

	<b>la Corte dei conti</b>	
	<b>Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta</b>	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità scritto al n. 871	
	del registro di segreteria:	
	accoglie parzialmente la domanda attorea, come da motivazione, e, per	
	l'effetto condanna al pagamento, in favore del <i>OMISSIS</i> :	
	1) di € 3.574,70 (tremilacinquecentosettantaquattro/70) il convenuto	
	<i>OMISSIS</i>	
	2) di € 1.532,00 (millecinquecentotrentadue/00) il convenuto <i>OMISSIS</i>	
	importi da intendersi comprensivi della rivalutazione monetaria. Interessi	
	dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 686,86	
	(seicentottantasei/86), seguono la soccombenza e sono poste a carico del	
	convenuto <i>OMISSIS</i> nella misura del 70% e a carico del convenuto <i>OMISSIS</i>	
	nella misura del 30%.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.	
	<b>L'ESTENSORE</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>
	<b>Dott. Roberto Rizzi</b>	<b>Dott. Donato Maria Fino</b>
	DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 12 dicembre 2023	
	Il funzionario Geltrude Petrini	
	<b>DECRETO</b>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	15	

